

Deliberazione Nr. 59
in data 23-07-2014



COPIA

COMUNE DI FICAROLO
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.L. 24/04/2014 N. 66 CONVERTITO IN L. 23/06/2014 N. 89, ART. 42 - DIRETTIVE IN MATERIA DI RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO E OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

Il SINDACO
F.to PIGAIANI FABIANO

Il Segretario Comunale
F.to PRANDINI GINO

Copia conforme ad uso amministrativo

Li, 24-07-2014

Il Responsabile settore Affari Generali
Marangoni Laura

N. 320 Reg. Pubbl.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

dal 24-07-2014

al 08-08-2014

Li 24-07-2014

Il Segretario Comunale
F.to PRANDINI GINO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,
visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la suesesa deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Il 23-07-2014
perché immediatamente esecutiva

Il Responsabile del Servizio
F.to MARANGONI LAURA

Il giorno **ventitre** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaquattordici** alle ore **18:00**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocato nelle forme e nei modi di legge.

Eseguito l'appello, risultano presenti

PIGAIANI FABIANO	Presente
BERVEGLIERI GIAN FRANCO	Assente
MONESI ENRICO	Presente

Presenti 2
Assenti 1

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. **PIGAIANI FABIANO** nella sua qualità di **SINDACO**
- Assiste il Segretario Comunale **PRANDINI GINO**

Oggetto: D.L. 24/04/2014 N. 66 CONVERTITO IN L. 23/06/2014 N. 89, ART. 42 - DIRETTIVE IN MATERIA DI RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO E OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede:

- l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 di adottare, a decorrere dal 1° luglio 2014, il registro unico delle fatture, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti;
- l'esclusione di poter ricorrere a registri di settore o di reparto;
- l'integrazione del registro unico delle fatture quale parte integrante del sistema informativo contabile interno;
- l'annotazione nel registro dei seguenti dati relativi ad ogni fattura o altro documento contabile equivalente:
 - a) il codice progressivo di registrazione;
 - b) il numero di protocollo di entrata;
 - c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
 - d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
 - e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
 - f) l'oggetto della fornitura;
 - g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
 - h) la scadenza della fattura;
 - i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
 - l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
 - m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
 - n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria;

Considerato inopportuno, per ragioni di praticità funzionale, avvalersi, in sostituzione del registro unico delle fatture, delle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come consentito dallo stesso su citato art. 1;

Tenuto conto che la previsione del registro delle fatture non soltanto rientra nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, come definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ma, in particolare, costituisce un elemento essenziale integrativo del sistema di tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui, inoltre, fanno parte integrante:

- gli strumenti diretti ad attuare l'obbligo della fatturazione elettronica (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3/4/2013 n. 55), nei rapporti commerciali tra pubbliche amministrazioni e fornitori, il cui termine di attivazione è stato anticipato al 31 marzo 2015 (art. 25 del D.Lgs. 66/2014);

- il sistema utile a monitorare i debiti delle pubbliche amministrazioni ed a favorirne l'estinzione (artt. da 27 a 40 del D.Lgs. 66/2014);
- gli strumenti finalizzati a garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, onde evitare (art. 41 D.Lgs. 66/2014):

a) l'obbligo "ope legis" di corrispondere ai creditori gli interessi moratori nelle ipotesi del loro inutile decorso;

b) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

c) la mancata riduzione degli obiettivi annuali di cui al comma 122 della legge 13/12/2010, n. 220, nel caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002;

Rilevato che tutti i predetti strumenti di tracciabilità, di monitoraggio e di attestazione dei pagamenti delle spese nonché le molteplici disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 267/2000 afferenti alle diverse fasi – impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento - della spesa, alla gestione dei residui passivi ed al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, coinvolgono direttamente il servizio di ragioneria attraverso specifici ed obbligatori adempimenti contabili;

Considerato, alla luce di quanto sopra esposto, che il registro unico delle fatture non può che essere gestito necessariamente dal settore finanziario di questo Ente;

Rilevata, altresì, l'esigenza di emanare apposite direttive per disciplinare le procedure interne mirate all'istituzione del registro unico delle fatture, al pervenimento delle fatture complete di tutti i dati da riportare nel registro e alla loro regolare annotazione, cui dovranno conformarsi tutti i responsabili dei servizi;

Rappresentata l'urgenza di regolamentare l'adempimento della tenuta registro unico delle fatture già attivato con decorrenza 1° luglio 2014;

Dato atto della propria competenza in materia, a norma dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 49 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge,

D E L I B E R A

a) Di istituire con decorrenza 1 luglio 2014, quale parte integrante del sistema informativo contabile, il registro unico delle fatture in attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

b) Di demandare al responsabile del settore finanziario l'adozione degli adempimenti esecutivi del presente provvedimento necessari per la tempestiva e regolare attivazione del predetto registro, nonché la competenza per prevedere l'annotazione nello stesso registro di ulteriori informazioni rispetto a quelle individuate nel su citato articolo 42 necessarie per implementare e migliorare il sistema di monitoraggio, di rispetto dei termini di pagamento delle spese e delle certificazioni relative al tempo medio dei pagamenti effettuati;

c) Di approvare le direttive di seguito riportate finalizzate alla presentazione delle fatture ed alla gestione del registro unico delle fatture:

1. Tutte le fatture relative a spese per somministrazioni, forniture ed appalti ed obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei confronti di questo Comune devono essere annotate esclusivamente nel registro unico delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, attivato a decorrere dal 1° luglio 2014. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto;

2. La dicitura dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui devono essere inviate le fatture digitali o elettroniche deve essere riportata:

- nella homepage del sito istituzionale di questo Comune;
- nelle schede, da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, riportanti i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimenti di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 per i quali sono previsti pagamenti di spese a seguito di emissione di fatture;
- negli avvisi e bandi pubblici nonché nelle lettere di invito e nei contratti relativi ad affidamenti di forniture, servizi e lavori;

3. Ai fini di annotare esattamente i dati delle fatture da riportare obbligatoriamente nel registro, i responsabili dei servizi, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, nell’atto di ordinazione della prestazione devono comunicare ai soggetti interessati anche i seguenti dati da inserire nelle fatture o nei documenti contabili equivalenti:

- il numero e la data della determinazione con cui è stato assunto l’impegno di spesa;
- l’importo totale della spesa da fatturare, al lordo dell’IVA o di eventuali altri oneri e spese indicati;
- indicazione se la spesa non è rilevante ai fini dell’assolvimento dell’IVA;
- l’intervento o il capitolo del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento e relativo impegno;
- il Codice identificativo di gara (GIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- il codice univoco IPA: **UFKAXU** – Uff_eFatturaPA necessario per la fatturazione elettronica;
- eventuali altre informazioni che il responsabile del servizio ragioneria ritiene necessarie;

4. Dal giorno successivo alla comunicazione della presente deliberazione e sino alla data del 30 marzo 2015, gli originali delle fatture analogiche o digitali e le equivalenti richieste di pagamento (quali: ingiunzioni di pagamento,) qualora siano ricevute da uffici non appartenenti al servizio di ragioneria devono essere trasmesse, tempestivamente, all’Ufficio Protocollo dell’Ente;

5. A decorrere dal 31 marzo 2015 - data di entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica e dell’invio delle fatture alle pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso il sistema informatico - tutte le fatture digitali dovranno essere inviate dai creditori al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo.comune.ficarolo.ro@pecveneto.it;

6. Il dipendente responsabile della gestione del registro unico delle fatture, incaricato con apposito provvedimento dal responsabile del servizio di ragioneria, non appena ricevute le fatture digitali ne invia copia attraverso posta elettronica al responsabile del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa;

7. Ogni responsabile del procedimento appena ricevute le fatture, dovrà provvedere tempestivamente all’adozione dell’atto di liquidazione, previa verifica e attestazione dell’esigibilità della spesa per consentire all’Ufficio ragioneria il rispetto dei termini di pagamento delle fatture stesse;

d) La violazione delle su riportate direttive comporta responsabilità ai fini della valutazione delle performance dei funzionari e dei responsabili dei procedimenti, fatte salve le responsabilità di diversa natura previste dall’ordinamento giuridico;

e) di dichiarare con separata ed analoga votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

